

ECC.MA CORTE DI APPELLO CIVILE DI CATANIA

ATTO DI APPELLO

SPEZIALE Antonino, nato a Catania il 5.07.1959 ed ivi residente in Via G. Poullet n.57/A, C.F. SPZNNN89L05C351Z, effettivamente domiciliato in Catania in Via Pasubio n.18 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lipera (c.f. LPRGPP55T06C351E, fax 095-388321, pec: giuseppe.lipera@pec.ordineuvcaticatania.it), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, con il presente atto propone formale

APPELLO

avverso la sentenza n.2210/2021 emessa dal Tribunale Civile di Catania, Terza Sezione, nella persona del Giudice Dott.ssa Mariapaola Sabatino, nell'ambito del procedimento n. 2616/2015 R.G. A.C., in data 13.05.2021, pubblicata il 14.05.2021, non notificata, con cui ha condannato l'odierno appellante al pagamento, in solido con il Sig. **MICALE Daniele Natale**, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno della somma di € 15.063.039,66; anzitutto il sig. **SPEZIALE Antonino Filippo** al pagamento di euro 25.000,00 in favore del Ministero dell'Interno e di Euro 25.000,00 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al pagamento, sempre in solido con l'altro convenuto, degli accessori delle spese di lite, liquidate in euro 47.070,00 e spese generali in favore del Ministero dell'Interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che alla refusione delle spese di lite di 10.000,00 e spese generali in favore del terzo chiamato in causa **GRASSO Marisa**, per cui si propone in:

FATTO

Con atto di citazione notificato il 23.02.2015 gli odierni appellati citavano in giudizio **SPEZIALE Antonino** per chiedere la condanna in solido del pagamento di € 305.192,15 (trecentocinquemila e centomovantadue/8) a titolo di

risarcimento del danno patrimoniale (oltre al pagamento delle ulteriori somme da capitalizzarsi per le causali indicate) nonché nei confronti del solo SPEZIALE alla somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00) a titolo di danni non patrimoniali alla Presidenza del Consiglio e € 25.000,00 (venticinquemila/00) al Ministero dell'Interno.

Invero, tale inappropriata ed inopportuna chiamata in giudizio trova origine del giudizio penale ove lo SPEZIALE Antonino, il quale è stato giudicato secondo il rito minorile, veniva dichiarato ingiustamente colpevole del reato di omicidio preterintenzionale dell'Isq. Filippo Rasici, la cui morte si è verificata in occasione dei famosi fatti del "2 febbraio" avvenuti allo Stadio Massimo di Catania in occasione del derby calcistico "Catania - Palermo", il tutto basandosi sostanzialmente sulla circostanza che lo SPEZIALE non era altro che un "ultras" presente al momento dei relativi tafferugli tra la tifoseria e gli agenti della Polizia di Stato.

Inoltre, lo SPEZIALE ha da sempre rivendicato (e tutt'ora rivendica) la propria innocenza, stante che è stato ritenuto colpevole di aver commesso il predetto delitto perché si sarebbe giovato di un copri livello di metallo (indicono di per sé a produrre lesioni mortali), il cui impatto, non solo non è provato, ma come si vedrà nel prosieguo, non è mai avvenuto.

Ciò detto, una volta chiamato nel presente giudizio civile, il Sig. SPEZIALE Antonino doverosamente ed opportunamente si costituiva regolarmente in giudizio al fine di chiedere pronuncia, in via preliminare, alla ad accertare e dichiarare la insussistenza della condotta illecita ex art. 2043 c.c. e la contestuale inapplicabilità dell'art. 653 c.p.p. ai sensi dell'art. 10 d.p.r./88; e nel merito di rigettare le domande e le pretese risarcitorie delle parti attrici perché infondate in fatto ed in diritto, ed in via meramente subordinata la riduzione delle somme richieste per le causali, oltre la vittoria di spese e compensi di causa; inoltre invocava la chiamata in causa del terzo e l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Grassi Marisa, la quale si costituiva in giudizio in data 11.10.2015.

A dare supporto alla propria posizione, l'udienza appellante chiedeva l'ammissione dei mezzi di prova, che, senza nessuna motivazione, non venivano ammessi.

Al contrario, il Giudice, accogliendo le sole richieste di prova di parte attrice, disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di *"capitalizzare i trattamenti previdenziali diversi da quelli erogati una tantum altresì ricominciati agli eredi del defunto Raciti Filippo"*.

All'udienza del 19.02.2021 la causa veniva trattata in decisione.

IN DIRITTO

Ciò premesso, l'impugnata sentenza merita di essere riformata per i seguenti:

MOTIVI DI APPELLO

- 1) La richiesta di risarcimento avanzata da parte attrice va rigettata perché non è stata fornita la prova della responsabilità di SPEZIALE Antonino.

SPEZIALE ANTONINO NON HA NESSUNA RESPONSABILITÀ SULLA MORTE DEL COMPIANTO ISP. FILIPPO RACITI.

È totalmente da censurare quanto erroneamente stabilito dal Giudice di primo grado, il quale senza alcuna motivazione, ha disatteso quanto previsto dalla invocata normativa di riferimento (cfr. art. 10 d.p.r. n.448/1988).

Perciò si impugna la suddetta sentenza esattamente nella parte in cui alle pagine 6 e 7 stabilisce: "Nel caso di specie vi è la prova del fatto di reato ascritto allo Speziale e cioè la responsabilità per l'omicidio preterintenzionale dell'isp. Raciti Ed, infatti tale responsabilità risulta accertata dalla sentenza della Corte



Il Appello di Catania sezione minori, emessa in data 20.1.2012, cui si rinvia e che si fa propria da 25 a pag 49^a.

In favore di una pronuncia che affermi:

Nel caso di specie non vi è la prova del nesso causale tra la condotta di **SPEZIALE** e il decesso dell'isp. **RACCHI**, pertanto in assenza di un accertamento di responsabilità nessun risarcimento dei danni può essere riconosciuto a parte attrice.

Tutto quanto richiesto per la seguente motivazione:

Il Giudice di *prime cure* era e non risulta, in violazione dell'art. 10 d.p.r. n.448/1988, nel fondare il proprio convincimento esclusivamente sul contenuto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania in sede penale.

Invero, come si evince dagli atti, il presente procedimento trae origine dal ritorio processo penale celebratosi a carico di **SPEZIALE**, nel quale è stato ritenuto responsabile (ingiustamente ed immeritualmente) di aver cagionato la morte dell'Ispettore di Polizia Filippo **RACCHI**.

Si badi che, come si è già potuto ben argomentare in sede di primo grado, lo **SPEZIALE** era minorenne all'epoca dei fatti ed è stato giudicato avanti la competente Autorità Giudiziarla preposta per gli imputati minorenni.

Pertanto, in applicazione della richiamata disposizione di cui all'art. 10 del D.P.R. 448/1988, la quale prescrive che nel procedimento penale avanti il Tribunale per i minorenni l'esercizio dell'azione civile è inammissibile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato, nel caso di specie vige, inequivocabilmente, la netta separazione tra il giudicato penale e il giudicato civile.

In altre parole, in tali ipotesi, il Giudice civile deve fondare il proprio giudizio sul proprio libero convincimento e non può basare la propria pronuncia sul

convincimento espresso da un altro Giudice in un altro processo penale già definito.

Infatti, ciò che stride nella sentenza di primo grado, è che il Giudice prima giudice la strada maestra: da un lato si rifà a quanto stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 17316/2018 ("il giudice civile deve interamente ed automaticamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente"), ma poi, senza nemmeno prendere in considerazione le argomentazioni della parte convenuta, rinvia, senza se e senza ma, a quanto indicato nella Sentenza della Corte di Appello Penale di Catania – sezione minori, che aveva riconosciuto la colpevolezza di **SPEZIALE** per il reato di omicidio preterintenzionale.

Ora, al fine di garantire il reale rispetto della normativa richiamata, si impone necessaria la riforma della sentenza impugnata al fine di accertare e dichiarare l'invocata insussistenza della condotta illecita ex art. 2043 contestata a **SPEZIALE** attraverso una legittima valutazione autonoma **figlia del proprio libero convincimento nel contraddittorio tra le parti**.

Invero, non vi è chi non veda, come questa potrà essere realizzata solo esclusivamente attraverso l'ammissione dei mezzi di prova già richiesti dall'odierno appellante in sede di primo grado, la cui ammissione si richiede e si reitera in questa sede.

Orbene, solo tramite una autonoma valutazione figlia di un proprio e libero convincimento, il Giudice di secondo grado può rendersi conto, aderendo ad una alternativa ricostruzione del fatto, della assoluta carenza dei presupposti di legge per poter condannare **SPEZIALE** al risarcimento dei danni.

In particolare, il Giudice di *prime cure* se avesse provveduto ad attenzionare dettagli più intrinsecchi, quali le prove documentali e le testimonianze, si sarebbe certamente reso conto dell'innocenza di **SPEZIALE**.



lavoro, dalla superficiale argomentazione della sentenza di primo grado, si nota come la pronuncia di condanna sia in realtà frutto di una idea preconstituita, finalizzata ad uniformare l'esito del processo civile a quello del procedimento penale.

In altre parole, in realtà, da una attenta disamina degli atti del fascicolo emerge incontrovertibilmente una diversa ricostruzione del fatto, totalmente disattesa dal Tribunale!

Nello specifico, il "fumoso" copri livello, ritenuto dal Giudice di *prime cure* l'arma del delitto, è in realtà un mezzo idoneo a provocare la morte del RACITI (peraltro come indicato in sede di incedente probatorio richiesto dal P.M. nel processo penale) e non è una mera deduzione difensiva inventata o apolitica, ma lo hanno stabilito incontrovertibilmente i periti del G.I.P. del T.O.M. (Dott.ssa Alessandra Chiarego), che altri non sono che i R.I.S. di Parma capitanati all'epoca dal Generale Luciano Garofalo.

Inoltre, dai filmati della telecamera (consistenti in mere riprese dei tafferugli che non permettono di riconoscere i visi dei "protagonisti") dello studio della sera dei fatti si evince che il presunto contatto tra il copri livello e l'Ispr. RACITI potrebbe essere avvenuto – ma in realtà non è mai avvenuto – intorno alle 19:08 mentre il RACITI ha avverto un malore e si è accucciato soltanto intorno alle ore 20:30 (ben un'ora e ventidue minuti più tardi).

Sul punto, le consulenze di parte, prodotte nel procedimento penale e nell'odierno giudizio, dei medici - legali Carlo TORRE e Giuseppe CARLINO hanno escluso con assoluta certezza che l'impatto con il copri livello possa aver cagionato la morte dell'Ispettore a distanza di quasi un'ora e mezzo.

Tra l'altro, vi è da aggiungere che l'innocenza di SPERZIALE emerge anche dalle testimonianze delle persone presenti nel *locus commissi delicti*, allegato in atti.

In realtà, il decesso di RACITI è invece riconducibile ad un trauma complessivo del torace con conseguente danno dell'apparato respiratorio (dei polmoni ed delle



via aeree) e all'emorragia letale, che, secondo quanto accertato dal liminare parere del Prof. Carlo TORRE (prodotto in atti), non può aver avuto inizio alle 19:08 (momento del presunto impatto), in quanto un uomo con lesioni viscerali coinvolgenti ampiamente il peritoneo non può correre e svolgere un'attività fisica vivacissima ed impegnativa per più di un'ora.

In particolare, il consulente afferma che il trauma si sia verificato soltanto tra le ore 20,20 e le 20,30, e solo per i primi dieci-venti minuti durante i quali l'ispettore RACCHI aveva ancora un'autonoma attività cardiocircolatoria.

È proprio sulla base di tutti questi elementi, non valutati dal Tribunale, è evidente che il decesso sia stato determinato da una causa differente rispetto al presunto impatto con il copri livello.

L'ipotesi alternativa – che poi in realtà è una certezza assoluta - è quella del "finco amico", confermata dalla testimonianza di LAZZARO Salvatore, autista del discovery della Polizia, il quale in sede di s.i.t. (prodotte in atti) da lui rese ai colleghi della Polizia di Stato in data 3 febbraio 2007 alle ore 2,55 (nonché altra analoga due giorni dopo) ovvero nell'immediatezza dello spiacevole evento, ha dichiarato di aver colpito l'isp. RACCHI durante una manovra di retromarcia col discovery della polizia.

A conferma della tesi che il RACCHI abbia avuto un violento impatto con il discovery nel momento in cui l'autista LAZZARO ha effettuato una concitata retromarcia, oltre le testimonianze di soggetti uscasi e non in sede dibattimentale (ad esempio, come indicato ampiamente all'interno della comparsa conclusionale del processo di primo grado, assumono importanza anche le dichiarazioni di NICOSIA Santo, NICOSIA Andrea e Ruffino Anna Maria), sussistono le tracce di frammenti di vernice azzurra sulla maschera antigas e sugli anfrati di RACCHI (di identico colore del Discovery), circostanze che dimostrano incontestabilmente che vi fu questo impatto violento tra il povero Isp. RACCHI e la camioncina.

Orbene, alla luce di tale ricostruzione non si può che riconoscere che non sussista alcun nesso di causalità tra la condotta contestata a SPEZIALE

(ovvia il lancio del copri lavello) e la morte dell'Esp. RACCHI, pertanto nessun risarcimento dei danni andava riconosciuto a parte attrice.

Inoltre, quanto sopra esposto, trova conforto in granitica giurisprudenza, la quale chiarisce che *"in tema illecito aquilano, ripiegati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di od. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa dello frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inavvenuta, per via verificata, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto."* (Ct. Cassazione civile sez. I, 30/06/2022, n.18584), il che conferma, oltre che in fatto, anche in diritto, come, nel caso in specie, vista la sussistenza di altre e probabili ipotesi alternative, la responsabilità della morte dell'Esp. RACCHI non debba essere addebitata a' Sig. SPENZALE.

1. Inesistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale,

Inoltre, la sentenza impugnata merita censura anche nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati da parte attrice, senza minimamente motivare sul punto.

Per cui, si impugna la suddetta sentenza ove, a pagina 9, ha statuito che *"il danno patrimoniale si manifesta, nel caso di specie, nelle erogazioni effettuate in favore della vedova e dei figli del Racchi nonostante il venir meno del lavoratore e, quindi, della sua prestazione lavorativa, e che la legge impone allo Stato romentino non riceva più la controprestazione del lavoratore".*

E ancora, ove a pagina 14, significa che *"deve chiarirsi che già tale voce di danno è stata riconosciuta in sede penale, sotto forma di provvisoria, a carico del solo Micaele Daniele Niente, nella misura parziale di Euro 25.000,00, in favore del*

Ministero dell'Interno, e di Euro 25.000,00, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e quindi, complessivamente di Euro 50.000,00.

In questa sede, la reschina parte di danno, da terminarsi sempre in via equitativa, ripercorrendo le argomentazioni del Giudice penale, che ha fatto leva sul rilievo nazionale e internazionale degli episodi di guerriglia urbana che ebbero a verificarsi a Catania, la data 7.2.2007, presso lo studio Massimo ad opera degli ultras, di cui i due odiermi convenuti facevano parte, e considerando il notevole apporto da questi ebbero a conferire ai fatti, apporto che è sfociato nella morte dell'Ispettore Ruciti, fatti che sicuramente hanno lesa l'immagine dello Stato come apparato cui a reprimere e prevenire scoutri e tagferugli, dove determinarsi in altrettanti Euro 50.000,00, di cui Euro 25.000,00 in favore del Ministero dell'Interno e di Euro 25.000,00 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri."

In favore di una pronuncia che affermi:

Nel caso in specie, il danno non può considerarsi concretizzato né a titolo patrimoniale e né a titolo non patrimoniale.

Tutto quanto richiesto per la seguente motivazione:

Ostiene, non è assolutamente condivisibile quanto stabilito dal Giudice di primo grado, che quindi era manifestamente, il quale si è limitato semplicemente a richiamare quanto affermato dal CTU nella relazione alla u "capitalizzare i trattamenti previdenziali diversi da quelli erogati nei termini altresì riconosciuti agli eredi del defunto Ruciti Filippo", senza accertare la sussistenza o meno dei danni lamentati.

Si badi che trattasi di una pretesa non dovuta perché non conforme ai dettami di legge in quanto non risarcibile ai sensi del combinato disposto degli art. 1225 e 2056 c.c., stante che lo stesso Tribunale di Catania (Sentenza emessa dalla Sez. V del 10 Aprile 2007) in un caso analogo ha stabilito che "nel caso in cui un lavoratore dipendente venga ferito in un sinistro stradale (o in qualsiasi altro frangente) il suo datore di lavoro non può chiedere all'investitore/feritore il risarcimento del danno consistente nella perdita delle prestazioni lavorative del

dipendente, trattandosi di danno solo mediato e indiretto rispetto alla lesione dell'integrità fisica del dipendente, non risarcibile, dunque, per la disposizione normativa di cui all'art. 1223 c.c.?

Per cui, i danni che andrebbero risarciti sono solo quelli che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale e/o dell'illecito aquiliano e dunque la P.A. non ha diritto al risarcimento dei danni a titolo di prestazione lavorativa perché non si tratterebbe di una conseguenza immediata e diretta dell'illecito presuntivamente commesso da SPEZIALE.

Nel caso in specie, la conseguenza immediata e diretta sarebbe solo la lesione all'incolumità fisica del RACITI, e non anche la lesione del diritto di credito del datore di lavoro (in questo caso del Ministero dell'Interno) che invece rappresenta un pregiudizio indiretto, mediato e quindi non risarcibile.

Invero è opportuno evidenziare che non vi è alcun presupposto a sostegno della pretesa economica avanzata nei confronti di SPEZIALE, poiché non è stato subito un grave pregiudizio in termini di mancato guadagno, specie trattandosi non di impresa ma di amministrazione statale, che di per sé è inadatto a paralizzare o a rallentare l'attività ministeriale.

E ancora, non si comprende ove risiede il paventato danno di immagine, atteso che non è stato sorretto da alcuna valida ragione (anche in questo punto il Tribunale non motiva).

In altre parole, l'eco che la notizia ha avuto nelle emmissioni e nelle televisioni non ha avocato alcun danno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Interno, visto che se è vero come è vero che l'immagine dello Stato debba essere intesa come "apparente osto a reprimere e prevenire sconvolgi e soffreggi", è altrettanto vero che quella funesta sera sono stati tratti in arresto numerosissimi "colpevoli" a dimostrazione del fatto che l'immagine dello Stato non ha subito alcun danno, ma anzi ne è uscita rinvigorita e che in ogni caso la morte dell'Isy, RACITI è stata causata da un incidente, così confermando che, anche in questa

dei

parte, il Giudice non dà alcuna motivazione in ordine a quanto da lui stesso statuito.

In estrema sintesi: è necessario e doveroso concludere che non vi è alcun presupposto a sostegno della pretesa economica vantata dall'amministrazione, nei confronti dell'odierno appellante, poiché non è stato subito un grave pregiudizio in termini di mancato guadagno (trattandosi di amministrazione statale e per sé sarebbe un ossimoro visto che trattasi di organismo preposto a fornire servizi, e non a realizzare guadagni) e non è stato subito alcun danno di immagine, il quale, in tali casi "in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento" (cfr. Tribunale Firenze sez. III, 09/06/2020, n.1353).

3) Sul quantum: eccessività delle somme richieste e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

NON SI È MAI VISTO IN ITALIA UN INCIDENTE
MORTALE QUANTIFICATO IN 30 MILIARDI
DELLE VECCHIE LIRE.

In via del tutto subordinata, la condanna emessa dal Giudice di *prima cura* si palesa eccessiva e sproporzionata, oltre che del tutto immotivata.

Inoltre, è doveroso eccepire che la somma richiesta dagli odierni appellati, in sede di citazione in giudizio, ammontava ad € 305.192.18 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da pagare in solido con il MICALE, insieme ad altri complessivi € 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, mentre il quantum liquidato in loro favore ammonta alla esagerata cifra pari ad € 15.063.339,66 (quindici milioni e sessantatremila trecentotrentanove,66), per il danno patrimoniale, e di € 50.000 (cinquantamila/00) per il danno non patrimoniale.



Non è mai, dicasi mai, accaduto che un per un morto venisse liquidata la somma, così spropositata, di € 15.063.339,66 (quindici milioni e sessantatremilatrecentotrentanove/66), ovvero 29.166.692.683 (ventinove miliardi e centocessantaseimilaseicentonovantadue/683) delle vecchie lire!

Oltrene, sul punto non vi è chi non veda come il Giudice di *prime cure* abbia palesemente e del tutto violato l'applicazione del principio basilare ex art. 112 c.p.c. in corrispondenza del quale "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti", così cadendo – sic et simpliciter - in una *ultra* petizione che potera essere agevolmente evitata.

Invero, è gratifica la giurisprudenza, la quale in un simil caso, stabilisce che "nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative. (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/05/2021, n. 12159)

Per altro, trattasi di somme caratterizzate da una esosità tale che di per sé un simil risarcimento non assumerebbe la funzione di reintegrazione del patrimonio degli odierni appellati, ma li porterebbe a conseguire un arricchimento palesemente ed inopinatamente ingiustificato.

4) Sull'ingiusta e scandalosa condanna simulata al pagamento delle spese del giudizio.

Sulla scelta dei sopra autivi di appello, la condanna alla rifusione delle spese pronunziata dal Giudice di *prime cure* nei confronti dell'appellante si evidenzia del tutto ingiusta edula illogica, giacchè e, anche per tale punto, la sentenza deve essere riformata. In particolare, si impugna la suddetta sentenza ove, a pag.15,

afferma: "le spese di lire, liquidate in Euro 47.070,66, oltre IVA, CPA, e spese generali come per legge, vanno poste in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, a carico di Speziale Antonino Filippo e Micaele Daniele Natale in solida. Speziale Antonino Filippo e Micaele Daniele Natale devono, inoltre, essere condannati, in solida, al pagamento delle spese di lire, liquidate in Euro 10.090,90 oltre IVA, CPA e spese generali, in favore di Grasso Marisa. Le spese di CPA, liquidate come in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di Speziale Antonino Filippo e Micaele Daniele Natale, in solido". In favore di una pronuncia che riformando la sentenza sul punto, statuisce la condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti delle controparti e, in via subordinata, statuisce che il pagamento delle spese processuali venga compensato tra le parti in causa,

Tutto ciò premesso, il Sig. **SPEZIALE Antonino Filippo**, come sopra rappresentato e difeso

CFIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Interno, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro pro tempore rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato Ufficio Distrettuale di Catania, la Sig.ra **GRASSO Marisa** nata ad Agrigento il 13.11.1972 (C.F. GRSMRS72S53A025R), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico De Geremia, Maria Cristina De Geremia e Giuseppe De Geremia, presso il cui studio in Catania in Via Andronico 34 è elettivamente domiciliata e il Sig. **MICALE Daniele Natale**, nato a Catania il 30.09.1957, ivi residente in Via Dell'Agave n.33 a comparire avanti all'Ecc. Corte di Appello Civile di Catania, Sezione e Giudice designandi, ai sensi dell'art. 168 bis cod. proc. civ., all'udienza che si terrà il giorno 30/06/2022, ore di rita, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione anzidetta, ovvero di quella fissata ai sensi dell'art. 168 bis cod. proc. civ., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui all'art. 38 e 167 cod. proc. civ. nonché le decadenze di cui all'art. 343 c.p.c. e che non comparendo si procederà in loro contumacia, per lui sentito accogliere le seguenti



CONCLUSIONI

Voglia l'Eccellente Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del presente gravame:

- 1) Disporre istruttoria ai sensi dell'art. 345 c.p.c.;
- 2) Nel merito: riformare integralmente la sentenza emessa nella causa civile iscritta al n. rg.2616/2015, pronunciata dal Tribunale di Catania il 13.05.2021, rigettando la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti delle controparti;
- 3) Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

Chiede all'Eccellente Corte di Appello, **disporre rinnovazione dibattimentale** e conseguentemente ammettere le prove per testi già richieste in senso alle memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2 depositate nell'ambito del procedimento di primo grado e seguatamente:

- 1) Al fine di dimostrare che il decesso dell'apettore Ruciti possa essere stato causato da pluralità di eventi lesivi, data la situazione di assoluto disordine e guerriglia allo stadio "Massimino" di Catania la sera del 2.2.2007, **chiede ammettersi prova testimoniale con il dott. Fabrizio VANARIA**, nato a Catania il 6.3.1973, medico principale in servizio presso l'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Catania, sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero o no che la sera del 2.2.2007 presso lo stadio "Massimino" di Catania, in seguito ai disordini scoppiati tra la tifoseria della squadra del Catania e le Forze di Polizia, venivano lanciati verso gli agenti oggetti bombe ams, pietre di varie dimensioni, lacrimogeni, pezzi di sanitari in ceramica?

2) Vero o no che in seguito dei disordini, oltre sessanta appartenenti alle Forze dell'Ordine venivano medicati per traumi di varia natura, quali difficoltà respiratorie, traumi contusivi, ferite laceranti - contuse ed escoriazioni in vari distretti del corpo?

Con l'Assistente BALSAMO Giuseppe nato il 11.1.1973 e con l'Assistente Capo & Esperto medico Gaetano LAZZARO Salvatore, nato a Messina il 18.07.1960, sui seguenti capitoli di prova:

3) Vero o no che la sera del 2.2.2007, presso lo stadio "Massimino", si intervenne sul terreno insieme all'ispettore Raciti, nella medesima squadra di intervento, a bordo del mezzo discovery?

4) Vero o no che il mezzo di cui occupo insieme all'ispettore Raciti veniva colpito da un fitto lancio di corpi contundenti, pietre, bombe, ceramiche, blocchi di cemento?

5) Vero o no che a seguito del lancio di oggetti i mezzi blindati della Polizia di Stato riportavano gravissimi danni, quali ammanco della carrozzeria, vetri in frantumi o spaccati in mille?

Con l'Assistente BAL SAMO Giuseppe anche sul seguente capitolo di prova:

6) Vero o no che negli scontri del 2.2.2007 presso lo stadio "Massimino" di Catania veniva colpito da una pietra che era al m. grossa pietra cadde a poca distanza dall'ispettore Raciti?

7) Vero o no che riferiva al dott. PERRINGA Domenico Savio, primo a intervenire a soccorso del Raciti a bordo del discovery, che lo stesso Raciti aveva assunto un malore e dovuto allo scoppio di un gettone con una sassaiola?

Con il dott. PERRINGA Domenico Savio, medico di Guardia il 6.12.1965, medico principale del X Reparto Mobile della Polizia di Stato, sui seguenti articoli di prova:

8) Vero o no che la sera del 2.2.2007 fu il primo medico ad intervenire prestando soccorso all'ispettore Raciti a bordo del discovery della Polizia di Stato?

9) Vero o no che non appena salito a bordo del mezzo dove si trovava l'ispettore Raciti percepiva un forte dolore al polso da spara?

10) Vero o no che riferiva all'Assistente BALSAMO come fosse successo al RACITI e che lo stesso BALSAMO riferiva dell'avvenuta scoppio di una bomba all'interno del mezzo discovery?

11) Al fine di dimostrare la assoluta inidoneità del coprilavella ("presunta" arma da delitto) a provocare lesioni riportate all'ispettore Raciti, chiede ammettersi prova testimoniale con **GAROFANO Luciano**, **GREGORI Adolfo**, **FRAJINI Paolo** e **MATTEI Aldo**, all'epoca dei fatti tutti componenti del R.I.S. di Parma (Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri), autori della perizia disposta d'ufficio dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minori di Catania sui seguenti capitoli di prova:

11) Vero o no che nessuno dei fotografanti relativi alla ripresa degli scontri presso lo stadio "Massimino" di Catania del 2.2.2007 ha consentito di documentare le fasi del presunto contatto tra il sottolavella e l'ispettore Raciti?

12) Vero o no che nessuno dei fotografanti relativi alla ripresa degli scontri presso lo stadio Massimino di Catania del 2.2.2007 ha consentito di rinvenire in termini di probabilità scientifica la presunta dinamica di contatto tra il sottolavella e l'ispettore Raciti?

13) Vero o no che in assenza di alcuna immagine, al fine di determinare se il sottavello avesse colpito la vittima Raciti, viene effettuato sperimentalmente dancia, utilizzando sottavello analogo a quello in sequestro nonché un manichino "charmy"?

14) Vero o no che le caratteristiche morfologiche del sottavello (forma, materiale) consentono ritenere la possibilità che lo stesso potesse essere impugnato da due o più persone contemporaneamente, senza correre il rischio di ripercuotersi tagli o lacerazioni?

15) Vero o no che, al fine di riprodurre le medesime condizioni susstanziali al momento del presunto impatto, al manichino "charmy", vengono applicati giacca goro - tex con imbottitura interna, analoga a quella in uso alla Polizia di Stato e indossata dal Raciti la sera del 2.2.2007?

16) Vero o no che all'esito delle prove di impatto, sia l'incrinamento dei tagli precostituiti alla giacca in goro - tex sia l'aspetto delle fibre lacerate, lasciano concludere per l'incidenza del sottavello a provocare le lesioni riscontrate sugli indumenti del Raciti?

17) Vero o no che all'esito delle prove di impatto sulla soluzione di scottino della giacca in goro - tex sono state costantemente rinvenute un numero abbondante di particelle di uranio, riconducibili al sottavello?

18) Vero o no che la giacca in goro - tex in sequestro, indossata dal Raciti la sera del 2.2.2007, presentava solo limitate tracce di particelle di uranio nel punto corrispondente al presunto impatto?

19) Vero o no che la giacca in goro - tex in sequestro, indossata dal Raciti la sera del 2.2.2007, non presentava alcuna traccia riconducibile alla pellicola protettiva a base di polietilene che ricopriva il sottavello?

20) Vero o no che sulla giacca in goro - tex utilizzata durante la sperimentazione venivano al contrario rinvenute tracce della pellicola protettiva a base di polietilene che ricopriva il sottavello?

21) Vero o no che, dopo appropriate sperimentazioni, eseguite da analisi dei firmati, prove di impatto scab, cenere biologica, nessun elemento concettiva di individuare con certezza nel sottavello, "presunta" arma del delitto, l'oggetto che impattò l'Ispettore Raciti provocandone la morte?

22) Vero o no che le caratteristiche fisico e morfologiche (forma, peso, materiale, elasticità, deformabilità) del sottavello, "presunta" arma che avrebbe impattato il Raciti provocando le lesioni mortali, sono da ritenersi incompatibili con le lesioni spatiche ed ossee subite dal Raciti?

23) Vero o no che se il sottavello avesse effettivamente impattato l'Ispettore Raciti, avrebbe dovuto deformarsi in maniera evidente, mantenendo poi la deformazione non avendo capacità elastica tale da ritornare nelle condizioni originarie?

II) Al fine di dimostrare la causa effettiva della morte dell'Ispettore Raciti, nonché l'incidenza del sottavello a provocare le riscontrate lesioni mortali, chiede ammettersi prova testimoniale con il dott. Giuseppe CARUSO, nato a Capaci il 25.5.1961, sui seguenti capitoli di prova:

- 24) Vero o no che l'orario del presunto impatto, le 19:08, e quello del decesso dell'Ispettore Raciti (22:40) sono incompatibili al fine di ricondurre ad omicidio la causa della morte del Raciti?
- 25) Vero o no che in sede di esame autopsico dell'Ispettore Raciti veniva riscontrata la frattura di quattro costole?
- 26) Vero o no che le lesioni epatiche riscontrate nel Raciti possono essere ricondotte alla compressione del torace, alle costole fratturate che si sono infollesce, causando lesioni e compressione del fegato?
- 27) Vero o no che le fratture costali vennero nel soggetto che le subisce, forte dolore, respirazione superficiale, ipossia e quindi affanno, costringendo alla quasi immobilità?
- 28) Vero o no che il presunto impatto tra il sottolavello e l'Ispettore Raciti si sarebbe verificato alle 19:08 mentre lo shock emorragico dello stesso Raciti solo alle ore 20:30?
- 29) Vero o no che le lesioni epatiche ed ossee riscontrate nel Raciti, se effettivamente provocate dall'impatto delle ore 19:08 con il sottolavello, avrebbero comunque impedito all'Ispettore Raciti di continuare la propria attività di polizia per un'ora e venti minuti prima del malore alle 20:30?
- 30) Vero o no che la quantità di sangue rinvenuta nella cavità addominale dell'Ispettore Raciti in sede di autopsia risulta incompatibile con l'orario del presunto impatto, cioè le ore 19:08?
- 31) Vero o no che se il Raciti fosse stato colpito dal sottolavello alle ore 19:08, per le lesioni epatiche riportate, nella cavità addominale avrebbe dovuto essere rinvenuta maggiore quantità di sangue rispetto a quella riscontrata a seguito dell'esame autopsico?
- 32) Vero o no che la quantità di sangue riscontrata nella cavità addominale del Raciti in sede di autopsia risulta compatibile con un impatto avvenuto circa quindici o venti minuti prima dello shock emorragico delle 20:30?
- 33) Vero o no che in considerazione del fatto che il Raciti con certezza andò in shock emorragico alle ore 20:30, la lesione ossea sarebbe dovuta avvenire tra le 20:10 e le 20:20?
- 34) Vero o no che le caratteristiche fisiche e morfologiche (forma, peso, materiale, elasticità, deformabilità) del sottolavello, "presunta" arma che avrebbe ucciso il Raciti provocando le lesioni mortali, sono da ritenersi incompatibili con le lesioni epatiche ed ossee subite dal Raciti?
- 35) Vero o no che se il sottolavello avesse effettivamente impattato l'Ispettore Raciti, avrebbe dovuto deformarsi in maniera evidente, mantenendo poi la deformazione non avendo capacità elastica tale da ritornare nelle condizioni originali?

IV) Al fine di dimostrare che durante le azioni di polizia del 2.2.2007 presso lo stadio Massimino, l'Isq. Filippo Raciti non subì alcun impatto con il sottolavello ("presunta" arma del delitto), circostanza che presunto non risulta da stemm filmata, chiede unanimersi prova testimoniale con il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato SPITALERI Francesco, nato a Catania il 1.8.1959, il Maresciallo dei Carabinieri CALTABELLOTTA Giuseppe Armando, nato a Palermo il 25.6.1974, con il Tenente dei Carabinieri ALLEGRETTI Dario, nato a Messina (BR) il 3.11.1975, con il Carabiniere BARTOLOMEO Massimiliano, nato a Bivio (NA) il 4.7.1980, sui seguenti capitoli di prova:

36) Vero o no che la sera del 2.2.2007, alle ore 19:07, prestava servizio presso lo stadio Massimino di Catania, innanzi alla porta di ingresso della curva nord, al fine di contenere la fuoriuscita dallo stadio dei tifosi del Catania?

37) Vero o no che alle ore 19:08 circa, dallo sotto della curva nord dello stadio Massimino, fuoriusciva un sottolavello in lamiera?

38) Vero o no che nessun impatto si verificava tra il detto sottolavello e le forze dell'ordine?

39) Vero o no che il sottolavello, dopo essere fuoriuscito da la porta dell'a curva Nord, finiva per strisciare sulla sede stradale senza colpire alcuno?

Con l'Off. Carmelo, nato a Catania il 7.2.1973, all'epoca del fatto in servizio presso il X Reparto Mobile della Polizia di Stato, sui seguenti capitoli di prova:

40) Vero o no che in data 2.2.2007 partecipava al servizio di ordine pubblico prestato allo stadio Massimino nella medesima squadra dell'Ispez. Raciti?

41) Vero o no che restava sempre accanto all'Ispez. Raciti per tutta la durata delle operazioni di polizia, quindi dalle ore 19:00, allontanandosi solo pochi minuti per scortare l'arrestato Niccolò Andrea?

42) Vero o no che l'Ispez. Raciti, per tutta la durata dell'azione, quindi dal e ore 19:00 fino al momento in cui si occupava dell'arresto del Niccolò, non subiva alcuno scontro diretto con la difesa, non lamentando alcun malore?

43) Vero o no che quando si allontanava per l'arresto del Niccolò di Raciti rimaneva insieme all'Assistente Capo Lazzaro Salvatore e all'Assistente Balsamo Giuseppe?

Con all'Assistente Capo LAZZARO Salvatore e all'Assistente BALSAMO Giuseppe, sul capitolo di prova n. 40 e sui seguenti:



44) Vero o no che durante tutto il servizio restava sempre accanto all'ispettore Raciù, senza mai allontanarsi?

45) Vero o no che dopo le ore 19:00 l'ispettore Raciù, salito a bordo del discovery, si limitava a lamentare l'aggressività dei tifosi e non lamentava alcun dolore?

46) Vero o no che dopo le 19:15 l'ispettore Raciù non aveva alcuno scontro diretto con nessuno?

47) Vero o no che poco prima del malore delle 20:30, un fiammogeno veniva lanciato sotto il discovery dove si trovava con l'ispettore Raciù, seduto al lato passeggero, seguito poi da un'esplosione all'altezza dello sportello destro del mezzo?

48) Vero o no che dopo l'esplosione l'ispettore Raciù si appoggiava al montante dello sportello destro, cominciando ad accusare difficoltà respiratoria o quasi sinucolosi a terraocchi istanti dopo?

49) Vero o no che il RACIÙ poco prima di partire i sensi identificano l'autore del lancio di lacrimogeno e bomba erina in un soggetto robusto, "con i capelli un po' così"?

50) Vero o no che dalle immagini videoregistrate emerge che lo SPLEZZALI, la sera del 2.2.2007 si presentava travisato, con naso e viso coperto da cappuccio?

Con l'ispettore TINNIRELLIO Salvatore, nato a Lentini il 19.6.1963, in servizio presso la D.L.G.O.S. della Questura di Catania, sul seguente capitolo di prova:

51) Vero o no che alle ore 19:30 del 2.2.2007, durante gli scontri alla stadio Massimino, in attesa della concessione con l'ispettore Raciù, il quale rifiutava di abbandonare la postazione sulla via D'Emmanuel, nonostante l'ordine dei superiori che la ritenevano pericolosa?

52) Vero o no che il Raciù non riferiva alcuna ferita o lesione subito o a lesioni ripetute?

V) Con il Dirigente Commissariato Catania dott. LA PIANA Francesco, nato a Mantova il 24.1.1959, sul seguente capitolo di prova:

53) Vero o no che dopo le ore 19:30, del 2.2.2007 il dott. Ferdinando Guarino le riferiva della posizione di pericolo occupata da alcuni agenti, tra cui l'ispettore Raciù, in corrispondenza degli ingressi di curva nord sulla via D'Emmanuel?

54) Vero o no che arrivato agli ingressi della via D'Emmanuel, intorno alle ore 20:00, non vedeva alcun agente impegnato in scontri fisici?

55) Vero o no che ordinava all'ispettore Raciù di abbandonare la posizione in via D'Emmanuel, ritenendola troppo esposta e pericolosa?

56) Vero o no che il Raciù, si mostrava sordidente, sereno e determinato, rifiutando di eseguire l'ordine di allontanarlo?

57) Vero o no che a seguito di nuovo ordine il Rucili saliva a bordo del discovery condotto dal Lazzaro Salvatore?

VI) Al fine di dimostrare la non coincidenza tra gli orari riportati dal Cnuar ufficiale del sistema centralizzato di videosorveglianza dello stadio Massimino con quelli relativi alla telecamera portatile, chiede ammettersi prova testimoniale con la dot.essa NERI Giuseppina, Dirigente Gabinetto Regionale Polizia Scientifica di Catania, sui seguenti capitoli di prova:

58) Vero o no che tra orari riportati dal Cnuar ufficiale del sistema centralizzato di videosorveglianza dello stadio "Massimino" con quelli relativi alla telecamera portatile, vi è una differenza di circa 7- 8 minuti?

59) Vero o no che nessuna verifica tecnica fu effettuata al fine di verificare la compatibilità tra i movimenti dell'Ispettore Rucili e gli orari risultanti dalle telecamere di videosorveglianza?

VII) Al fine di provare che l'Ispettore Rucili, dopo l'orario del presunto impatto con il sottolavabo (19:08) restava operativo nella propria attività di ordine pubblico, chiede ammettersi prova testimoniale con NICOSIA Andrea, nato a Catania il 9.1.1980, sui seguenti capitoli di prova:

60) Vero o no che la sera del 2.2.2007, dopo le ore 19:30, fu bloccato, ammucchiato e tratto in arresto personalmente dall'Ispettore Rucili?

61) Vero o no che durante le fasi dell'arresto il Rucili non manifestava alcuna dolore o difficoltà di movimento?

62) Vero o no che in data 16.6.2008, durante un colloquio presso la Casa Circondaria e Piazza Tanza in Catania, suo padre sig. NICOSIA Santo, riferiva di aver appreso da terzo soggetto, tale BONAMICO Antonino, nato a Catania il 22/4/1953 di professione elettricista che il poliziotto era morto perché colpito da uno sportello aperto dai mezzi di polizia impiegati nelle operazioni allo stadio "Massimino"?

Con il sig. NICOSIA Santo, nato a Catania il 6.6.1956, e il sig. BONAMICO Antonino, nato a Catania il 22/4/1953, sul capitolo di prova di cui al n. 60.

VIII) In via documentale, si offrono in produzione i seguenti documenti:

1) Perizia tecnica del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche del 25.5.2007, a sostegno della infortunio del sottolavabo e procure le lesioni morali del Rucili;

2) Nota del Ministero dell'Interno Direzione Centrale Polizia di Stato del 17.5.2007, attestante il corretto espletamento delle indagini da parte del R.I.S. intervenuto. In cui peraltro verrà compiutamente disaltata la scena al giudizio penale;

3) Consulenza medica - legale del Prof. Carlo Torre, che individua la causa della morte dell'ispettore Ruciti in un violento trauma compressivo del torace, piuttosto che in uno shock anortagico conseguente a lesione epatica;

4) N. tre relazioni del dott. Carnaro, rispettivamente relative alla causa mortis dell'ispettore Ruciti, alla lesibilità lesiva del sottotavolo, nonché note critiche e alla perizia di ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado;

5) Verbali di succurre informazioni rese dal dott. Fabrizio VANARIA, da BALSAMO Giuseppe, LAZZARO Salvatore, PIRRONGA Domenico Savio, SPITALERI Francesco, CALIABELLOTTA Giuseppe Amardo, ALLISGRITTI Dario, BARTOLOMEO Massimiliano, POLI Carmelo, TENNIRELLO Salvatore, dott. LA PIANA Francesco.


Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della presente causa è superiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e pertanto il C.I. è pari ad € 1821,00 (milleottocentoventuno/00).

Si depositano copia della sentenza di primo grado e fascicolo di primo grado.

Con ossequi

Catania, 30 novembre 2021


G. Lipera

